

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P899/4109 sott. 44/C(12)

Roma, 13 luglio 2004

OGGETTO: Locali di pubblico spettacolo. - Quesito. -

Con riferimento alla nota indicata a margine, si concorda con il parere di codesta Direzione Regionale precisando che nell'ambito di esercizi pubblici ove è prevista la consumazione di pasti e la somministrazione di bevande è ammessa, ai fini antincendio, lo svolgimento di attività di trattenimento e/o manifestazioni di pubblico spettacolo, non configurandosi la fattispecie disciplinata dal punto 2.2.3, lettera d) del D.M. 19 agosto 1996.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette per l'espressione del parere finale il quesito proposto dal Comando VV.F. di Milano, volto a chiarire l'applicabilità di alcuni punti del DM 19/08/96 a locali pubblici nei quali viene svolta attività di trattenimento o spettacolo contestualmente a quella di ristorazione.

Al riguardo, nel condividere il parere espresso dal Comando con riferimento ai requisiti di comunicazione e alla densità di affollamento, si ritiene inoltre che:

1. la tipologia dei locali descritti possa essere compresa tra quelle indicate alla lettera e) o f) dell'art. 1, comma 1 del decreto in argomento.
2. Il punto 3.2 non sia applicabile in quanto non sono previsti posti fissi a sedere. In ogni caso la disposizione di tavoli e sedie non deve costituire impedimenti ed ostacoli all'esodo delle persone in caso di emergenza, come previsto al punto 3.1.
3. Il requisito di reazione al fuoco dei materiali di arredo è previsto limitatamente ai tendaggi, poltrone, mobili imbottiti e sedili. Sono esclusi quindi tavoli e tovagliato.

Parere del Comando

Sempre più frequentemente vengono presentate a questo Comando richieste di pareri di conformità relative a progetti di locali pubblici in cui contestualmente si prevede lo svolgimento dell'attività di ristorazione e quella di trattenimento e/o spettacolo.

Nella fattispecie trattasi di ristoranti che oltre alla classica attività di ristorazione, propongono trattenimenti, come attività danzante in spazi idonei non separati e attigui ai tavoli o come spettacoli di arte varia con esibizione di artisti su piccoli palchi attigui ai tavoli stessi.

L'attività di trattenimento e/o spettacolo risulta inquadrabile al punto 83 del D.M.16/2/82 nonché come locale di pubblico spettacolo in quanto gli avventori partecipano attivamente allo spettacolo e lo stesso esercita un forte richiamo di spettatori e clienti.

L'attività di trattenimento è svolta contestualmente alla consumazione dei pasti quindi l'attività di ristorazione appare inscindibile dall'attività di spettacolo/trattenimento.

A parere di questo Comando, tale tipologia di locale non è specificatamente contemplata nel D.M.19/8/96, pertanto la regola tecnica allegata al citato Decreto Ministeriale non è applicabile integralmente se non vanificando l'obiettivo dell'imprenditore che è quello di fornire spettacolo e/o trattenimento contestualmente alla somministrazione di pasti.

In particolare si ritengono non applicabili:

- 1) il punto 2.2.3, lettera d) della regola tecnica sopra citata che prevede per i locali di cui all'art.1 comma 1 lettera e), una comunicazione con la sala consumazione pasti del ristorante tramite filtro a prova di fumo;
- 2) il punto 3.2 che prevede posti a sedere fissi con sedie collegate rigidamente tra loro o fissate a pavimento.

Inoltre, tenuto conto degli ingombri di sedie e tavoli, il Comando scrivente ritiene che anche quando nel locale l'attività di trattenimento sia il ballo, la densità di affollamento applicabile debba essere pari a 0,7 persone al metro quadrato e non 1,2 persone metro quadro come previsto per le sale da ballo.

Infine induce ad approfondite riflessioni la problematico delle caratteristiche di reazione al fuoco degli arredi in riferimento a tavoli, sedie e tovagliato che sono nella fattispecie del tutto uguali agli arredi non certificati e normalmente utilizzati nei ristoranti che effettuano solo attività di ristorazione.

Tenuto conto che quando nei ristoranti è svolta occasionalmente anche attività di trattenimento o che quest'ultima si svolge in un contesto di atteggiamento passivo degli avventori, non sono richieste particolari caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di arredo in quanto non inquadrabili nella fattispecie dei locali di pubblico spettacolo, come chiarito dal Dipartimento della P.S. con la nota prot.n.559/c.3789.13500 C.P.V.L.P.S.

Per quanto di competenza, considerato inoltre che il rapporto dipendenti/clienti è notevolmente superiore a quello dei locali Pubblico Spettacolo tradizionali, e fermo restando che i materiali di arredo e finitura installati nei ristoranti con attività di pubblico spettacolo debbano essere in ogni caso certificati si ritiene si possa consentire l'utilizzo di tavoli e sedie in legno pieno e senza imbottiture, privi di certificati di omologazione di reazione al fuoco.

Resta inteso che quanto sopra potrebbe essere supportato dalle necessarie misure di sicurezza gestionale prescritte dalle locali Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e dai Comandi competenti al rilascio delle rispettive autorizzazioni.